


406/12

MASSARA BRIZZO
10 SETTEMBRE 94



IN NOME DI SUA MAESTÀ

U M B E R T O I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

N° del Registro 25

N° del Passaporto 335

CONNOTATI

Età anni 40

Statura metri 1,70

Capelli castani

Sopracciglia ?

Occhi ?

Naso regolare

Bocca ?

Mento ?

Barba ?

Segni particolari ..

Condizione con fedine

Nato a Acquasanta

grà sul Clisero

Domicilio ?

Firma del latore

*Il Ministro per gli Affari Esteri
prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maestà
e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare
Giovanni Alessio fu Luigi che va in Espirito Santo
brasil con la moglie Oliva Teresa di anni 38
e i figli Luigi di anni 15, Paola di anni 7, Umberto 10
Luca 13 e Anna 2.*

*Il presente Passaporto rilasciato a Massara
il quattro settembre milleottocento novantaquattro
dietro sulla carta Del Lussemburgo di Acquasanta sul Clisero
è valido per un anno.*



*Per delegazione
del Ministro per gli affari esteri
Il Prefetto
G. S. ...*

*Dimanda Terra nel
Pedraso pedando*

g. Tonani

M. BRUZZO

Vapore M. BRUZZO

N° d'ordine 132

N° di Chiamata _____



Visto & Munito

MUSEO DE HISTORIA DA
Pedra d'Agua
VICTORIA
(Espírito Santo)

AVVERTENZE.

a) Gli Italiani soggetti alla leva si avvertono, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentano personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano iscritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) Gli Italiani che recansi in Francia e sue colonie si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinché non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:
1° Colui che è nato in Francia da un italiano nato esso medesimo in Francia;

2° Colui che, essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non dichiara la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prenda parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione.

Perciò gli italiani aventi patria potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) Gli Italiani che recansi al Messico e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani

1° Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finché non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre, o della madre secondo i casi;

4° I coloni stranieri che si rechino al Messico in virtù di contratti celebrati con quel governo, ed a di lui spese.

d) Gli Italiani che emigrano agli Stati Uniti dell'America del Nord sono avvertiti che per le leggi vigenti nell'Unione, è vietato lo sbarco ai delinquenti, mentecatti, idioti, indigenti, agli individui affetti da mali ributtanti o contagiosi, nonché a coloro che si rechino a lavorare negli Stati Uniti, in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrante così vincolato riesca a sbarcare, e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò.

Il divieto non concerne i domestici che accompagnano i propri padroni.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.